

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI TRA  
L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA E IL SOGGETTO  
EROGATORE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E  
FONDAZIONE VISMARA-DE' PETRI PER LA STRUTTURA GESTITA IN SAN  
BASSANO**

Tra

l' AGENZIA di TUTELA della SALUTE della VAL PADANA (di seguito ATS), con sede legale in Mantova, via dei Toscani n. 1 – C.F.02481970206, nella persona del Direttore Generale dott. Salvatore Mannino

e

la FONDAZIONE ISTITUTO CARLO VISMARA – GIOVANNI DE PETRI ONLUS con sede in San Bassano (Cr), via Carlo Vismara n. 10 - C.F. 83000090197, nella persona di don Mario Dellacorna, in qualità di legale rappresentante pro-tempore  
PREMESSO che

- Con Decreto n. 203 del 26.05.2017, a firma del Direttore Generale dell'ATS Val Padana, è stato autorizzato il subentro per Fondazione Vismara-De' Petri nelle autorizzazioni e accreditamento rilasciati all'ente Mavis Servizi s.r.l. con d.g.r. n. 20779 del 16.2.2005 , per l'assetto organizzativo allegato al presente atto;
- E' in corso di iscrizione l'iscrizione presso Registro delle Strutture Accreditate, istituito presso la Direzione Generale Welfare.

**Art. 1 -Assetto Organizzativo**

Ai sensi del D.P.R. 14.01.1997 la Struttura eroga prestazioni di Specialistica Ambulatoriale e Diagnostica strumentale, nel rispetto delle discipline di cui

all'allegato assetto organizzativo (allegato n. 1). La Struttura si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente contratto.

## **Art. 2 -Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo di cui all'elenco nominativo che, controfirmato dal legale rappresentante della struttura, viene allegato al presente contratto quale parte integrante (allegato n. 2). La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica determinati sulla base del reale utilizzo dei posti letto per disciplina verificatosi nel quadrimestre precedente. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ATS. L'ATS si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della Struttura dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari della ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo. L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del

presente contratto, con contestuale comunicazione alla giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

### **Art. 3 - Sistema tariffario**

Le prestazioni di cui all'art. 1, rese a favore dei cittadini residenti nel territorio della Regione Lombardia, sono remunerate in base alle tariffe stabilite da provvedimenti regionali.

### **Art. 4 - Budget**

Annualmente l'ATS ed il soggetto gestore negoziano e formalizzano il budget sui volumi economici di prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio sulla base delle regole di gestione del servizio socio sanitario regionale definite ogni anno dalla Regione.

### **Art. 5 -Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni**

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione della documentazione sanitaria. La Struttura codifica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica fornite dal competente Servizio della Direzione Generale Welfare. Nell'ambito delle verifiche delle prestazioni erogate e del mantenimento dei requisiti di accreditamento si applicheranno le norme di cui alla DGR 8501/2008 e alla DGR 9014/2009.

### **Art. 6 -Pagamenti**

L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese alla struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o nota di addebito attestante le attività svolte nel trimestre di riferimento, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale

Welfare anche con verifica da parte dell'ATS. Sulla fattura trimestrale dovrà

essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni". La struttura emette fattura

trimestrale relativa al riconoscimento economico delle giornate di degenza

rendicontate dalla struttura. In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno

superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario

regionale stabilito dalla Regione in attuazione della programmazione sanitaria.

E' fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere i pagamenti nei limiti delle

contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi

dell'art. 2 o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia

sanitaria. L'avvenuto saldo trimestrale non pregiudica la ripetizione di somme che,

sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi

dell'art. 4 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.

#### **Art. 7 -Modifica degli acconti**

Le parti concordano, che l'acconto mensile non può essere inferiore al 75% ne

superiore al 90% del fatturato finanziariamente riconosciuto nel corrispondente

periodo dell'anno precedente, ovvero dell'ultimo trimestre validata dalla Direzione

Generale Welfare, salvo quanto definito dalle regole di sistema del servizio socio

sanitario emanate annualmente dalla Regione.

#### **Art. 8 -Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da

perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine si rende necessario lo

sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le

diverse variabili della qualità stessa. In particolare, la struttura si impegna a

sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive definite dalla Giunta

Regionale in attuazione all'art. 15 della LR 33/2009, nonché le iniziative sotto

indicate.

#### Tempi di attesa per prestazioni ambulatoriali

La Struttura si impegna a ridurre i tempi di attesa per l'effettuazione delle prestazioni ambulatoriali, in base a quanto stabilito dalla DGR 38571 del 25/09/1998, dalla deliberazione IX/1775 del 24/05/2011 e dal piano attuativo per il governo dei tempi d'attesa elaborato annualmente dall'ATS, rispettando i tempi stabiliti nella tabella allegata in relazione alla tempistica operativa dichiarata. Tutti i tempi di attesa devono essere oggetto di ampia diffusione predisponendo un adeguato piano di comunicazione rivolto all'interno agli operatori della struttura e all'esterno agli utenti. La Struttura si impegna, su richiesta del paziente, qualora non fosse rispettato il tempo di attesa dichiarato come obiettivo relativo alla prestazione, ad erogare la stessa in regime libero professionale entro il medesimo tempo, facendosi carico dell'intera tariffa, detratto l'eventuale ticket che risulta a carico del paziente. Nel contempo l'ATS avvia azioni di integrazione con i medici di medicina generale orientate a rendere sempre più appropriato il ricorso alle prestazioni.

#### **Art. 9 -Debito informativo**

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, ai sensi dell'art. 21 della LR 33/2009, e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

#### **Art. 10 -Sanzioni**

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli artt.1453 e seguenti del Codice Civile.

Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ATS le proprie controdeduzioni.

#### **Art. 11 - Durata**

Il presente contratto ha validità triennale a decorrere dal 01.06.2017. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionale e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS ed alla Direzione Generale Welfare.

#### **Art. 12 -Controversie**

Le parti convengono, ai sensi dell'art.28 c.p.c., che per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Cremona.

#### **Art.13 - Codice di Comportamento**

La struttura conferma di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato dall'ATS della Val Padana. La struttura approva il documento, e assume l'impegno di osservarne i contenuti, consapevole che in caso di grave violazione si procederà alla risoluzione del presente contratto.

#### **Art.14 – Clausola risolutiva espressa**

La validità del presente contratto è subordinata alla presa d'atto regionale riguardante il decreto n. 203 del 26.5.2017 di voltura dell'accreditamento da

MAVIS Servizi s.r.l. a Fondazione Vismara -de' Petri.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

**ATS VAL PADANA**

**Fondazione Vismara -De' Petri**

**dott. Salvatore Mannino**

**Don Mario Dellacorna**